



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2385 DELLA COMMISSIONE  
del 27 novembre 2025**

**che dispone la registrazione delle importazioni di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio  
originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea<sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2025 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*<sup>(2)</sup>, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio originari della Repubblica popolare cinese.
- (2) Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 7 agosto 2025 da LANXESS Deutschland GmbH, che rappresenta oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio.

**1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE**

- (3) Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è l'acido 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarbossilico («PBTC» o «PBTCA») e il suo sale di sodio idrogeno-2-fosfonobutan-1,2,4-tricarbossilato di tetrasodio («PBTC-Na4»), in forma solida o in soluzione acquosa, originario della Repubblica popolare cinese. Il prodotto in esame è di norma classificato con i numeri CAS (Chemical Abstract Service) 37971-36-1 e 66669-53-2, è registrato nell'Unione europea con i numeri di riferimento CE (Comunità europea) rispettivamente 253-733-5 e 266-442-3 e i numeri CUS (Customs and Statistics) corrispondenti nella banca dati dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) sono 0027475-9 e 0087281-1. Dal 1° gennaio 2025 il prodotto in esame è classificato con il codice NC 2931 49 80 (codice TARIC 2931 49 80 60). Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024 il prodotto in esame è stato classificato con il codice TARIC 2931 49 90 90. I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

**2. REGISTRAZIONE**

- (4) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
- (5) La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.
- (6) Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell'inchiesta antidumping.
- (7) Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping, il margine di dumping è stimato al 100 % e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra il 75 % e il 95 % per il prodotto in esame per il periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. L'importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra i due, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj>.

<sup>(2)</sup> GU C, C/2025/5021, 18.9.2025.

- (8) Qualora, nel corso dell'inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento di base, l'importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all'articolo 7, paragrafo 2 *ter*, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (9) In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l'importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all'effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell'inchiesta.

### 3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (10) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati (³).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di acido 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarbossilico e suo sale di sodio idrogeno-2-fosfonatobutan-1,2,4-tricarbossilato di tetrasodio, in forma solida o in soluzione acquosa, attualmente classificato con il codice NC 2931 49 80 (codice TARIC 2931 49 80 60) e originario della Repubblica popolare cinese.

2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2025

*Per la Commissione*

*La presidente*

Ursula VON DER LEYEN

---

(³) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).